

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 2898-74-265-517-521-1205-2119-2295-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUERZONI)

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro per la solidarietà sociale

dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro dell'interno

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio

e della programmazione economica

col Ministro della sanità

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(V. Stampato Camera n. 3240)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 novembre 1997*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme in tema di immigrazione
degli stranieri extracomunitari (n. 74)

d'iniziativa dei senatori SILIQUINI ed altri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri
extracomunitari nel territorio dello Stato (n. 265)

d'iniziativa dei senatori PETRUCCI ed altri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Di-
sposizioni in materia di asilo politico (n. 517)

d'iniziativa dei senatori DE CORATO ed altri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (n. 521)

d'iniziativa dei senatori DE CORATO ed altri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (n. 1205)

d'iniziativa dei senatori MANCONI ed altri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (n. 2119)

d'iniziativa dei senatori MACERATINI ed altri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1997

Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (n. 2295)

d'iniziativa dei senatori MANCONI ed altri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1997

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2898

INDICE

Relazione	Pag. 5
Pareri:	
– della 5 ^a Commissione permanente	» 9
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	» 10
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	» 11
Titolo I. – Princìpi generali (articoli 1-3)	» 11
Titolo II. – Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato (articoli 4-18) ...	» 13
Titolo III. – Disciplina del lavoro (articoli 19-25)	» 25
Titolo IV. – Diritto all'unità familiare e tutela dei mino- ri (articoli 26-31)	» 30
Titolo V. – Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale (articoli 32-44)	» 34
Titolo VI. – Disposizioni concernenti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (articolo 45)	» 44
Titolo VII. – Norme finali (articoli 46-49)	» 45
Disegni di legge:	
– n. 74, d'iniziativa dei senatori Siliquini ed altri	» 47
– n. 265, d'iniziativa dei senatori Petrucci ed altri ...	» 55
– n. 517, d'iniziativa dei senatori De Corato ed altri .	» 59
– n. 521, d'iniziativa dei senatori De Corato ed altri .	» 60
– n. 1205, d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri ..	» 65
– n. 2119, d'iniziativa dei senatori Maceratini ed altri	» 70
– n. 2295, d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri ..	» 71

ONOREVOLI SENATORI. - Quello alla nostra attenzione è un disegno di legge di iniziativa governativa che, per quasi un anno, è stato esaminato dalla Camera dei Deputati. Vi sono state introdotte modifiche significative, con proposte del Governo, della maggioranza e della stessa opposizione. Esso evoca in larga misura un progetto del CNEL del 1994 di ampio respiro e di forti innovazioni delle norme sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia. Alle nostre spalle vi è dunque una approfondita e lunga riflessione in cui sono emersi netti contrasti ma anche significative convergenze e che ha visto partecipi esponenti di Governo, forze politiche e dell'amministrazione, enti locali e regioni, sindacati e volontariato, associazioni di impresa e professionali. Così come non è mancato l'interesse della stampa e l'apporto di studiosi e specialisti di diverse discipline.

È emersa via via una urgente necessità di approvare le norme, ampiamente documentata del resto dal succedersi, tra le altre, di vicende quali quelle dei profughi albanesi e dell'arrivo sulle nostre coste di centinaia di curdi, oltre che dalle richieste diffuse di istituzioni locali, regioni, sindacati, associazioni, settori dell'amministrazione, nonché di vaste aree della pubblica opinione. Queste sollecitazioni, per altro, collimano largamente oltre che con necessità reali, con gli stessi impegni assunti dall'Italia con i paesi dell'Unione europea. Ci si è dunque orientati, per queste ragioni, a mantenere il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. E gli ordini del giorno al nostro esame, innanzi tutto quelli della Commissione, ma non solo, confermano come il Parlamento intenda sollecitare il Governo ad accogliere un insieme di proposte nella fase di applicazione della legge, consapevole delle opportu-

nità offerte dai numerosi strumenti applicativi, che saranno sottoposti in gran parte al suo parere, quali sono i previsti decreti e regolamenti, a partire innanzi tutto dal Regolamento generale di attuazione.

È bene anche sottolineare, peraltro, come il Parlamento abbia ripetutamente richiesto di abbandonare, in materia di immigrazione, il ricorso a provvedimenti parziali, come si evidenzia dalla sorte che ha avuto il decreto-legge n. 489 del 1995 e successive reiterate, e di non dovere essere chiamato a deliberare sotto l'incalzare di emergenze, preferendo ragionevolmente invece dotare l'amministrazione di strumenti e di norme ordinarie, per fronteggiare quelle eventualità.

L'ampiezza dell'articolato non consente, in questa sede, una sua disamina esaustiva se non per l'essenziale ad evocarne i tratti innovativi più consistenti. Va annoverata tra questi innanzi tutto una visione unitaria della materia, a partire dal Titolo I in cui sono delineati soggetti, principi e disposizioni generali, con i quali si tratteggia l'ambito di applicazione della legge. Esso interviene più in generale su tutta la condizione dello straniero in Italia. Quindi il Titolo VI, con la prevista delega legislativa al Governo per l'attuazione delle norme comunitarie per ingressi, soggiorni e allontanamenti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e la nuova disciplina dell'asilo, oggetto di un disegno di legge specifico del Governo, anch'esso già all'esame del Senato.

Va osservato che il disegno di legge in esame, che ha la giusta presunzione di poter divenire un pilastro importante della politica nazionale per l'immigrazione, è vicino, per le sue caratteristiche, alle leggi vigenti in altri paesi dell'Unione europea.

Come quelle, infatti, il disegno di legge in esame per indirizzi, obiettivi e grandi regole fa affidamento sul Parlamento, mentre pone nella disponibilità del Governo e dell'amministrazione, delegando, gli ambiti dell'attuazione. Questo tipo di legislazione, in generale non evita certe ricorrenti necessità di correzioni e innovazioni ma, è pur vero, che all'alternarsi dei segni politici e degli approcci sociali e civili all'immigrazione connessi al succedersi dei Governi, le norme sopravvivono per l'essenziale con effetti positivi di certezza, per i cittadini e le amministrazioni.

Le «quote» annuali come volano per il governo dei flussi, già conosciute dal nostro ordinamento, oltre che divenire più cogenti e a presiedere agli ingressi, e non solo per lavori subordinati, assumono, più del passato, i caratteri di uno strumento importante, forse il maggiore, per l'attuazione dello stesso programma triennale della politica di immigrazione, istituito anch'esso di nuova previsione. Così come più rilevanti diventano i ruoli previsti per enti locali e regioni, e anche, in una certa misura, quelli riconosciuti all'associazionismo non governativo ed al volontariato: per ampiezza e rilievo delle funzioni riservate a tali soggetti, la normativa in esame non ha precedenti. Ciò, non vi è dubbio, sta a significare l'ulteriore assunzione di responsabilità che si intende sollecitare, con questa legge, sulla frontiera dell'immigrazione, a tutta la compagine istituzionale e amministrativa oltre che alle più significative espressioni della società civile.

Nella complessa e delicata materia ricompresa nel Titolo II e che riguarda ingressi, soggiorni, respingimenti, espulsioni e controlli alle frontiere, di rilievo significativo è senz'altro l'adeguamento dell'ordinamento proposto, nel rispetto del dettato costituzionale, a quanto previsto in numerose convenzioni, trattati e accordi internazionali. Tutto ciò insieme alle sentenze e alle ordinanze della Corte costituzionale anche recenti, in materia di diritti fondamentali e di garanzie, orienta le previsioni del controllo

giurisdizionale e dei ricorsi amministrativi previsti. È da segnalare ancora l'affinamento introdotto nella definizione dei motivi possibili del soggiorno e la possibilità della loro conversione.

La carta di soggiorno costituisce poi una novità rilevante: essa delinea un possibile *status* avanzato di cittadinanza e di stabilità per lo straniero regolare, utile a stimolare l'inserimento e l'integrazione, con una disponibilità di percorsi e opportunità, a questi fini, realistici e al tempo stesso più ampi e qualificati di quelli precedenti. E tutto ciò ragionevolmente nel necessario rigore, sia per l'accesso ai servizi che per la fruizione delle prestazioni. Questa materia si completa con quanto stabilito per i diritti all'unità familiare e alla tutela dei minori (Tit. IV), alla salute e all'assistenza, all'istruzione, all'alloggio e per l'accesso all'Università. Sono in gran parte innovative per il nostro ordinamento, e testimoniano di una alta e forte tensione civile e solidale, le norme del Titolo V riguardanti l'integrazione sociale e la repulsa della discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

Attenzione è riservata nel disegno di legge, ai temi dei controlli - quello alle frontiere in particolare - alla loro informatizzazione e coordinamento, necessari anche per perseguire una maggiore efficacia nelle espulsioni insieme a nuovi istituti, utili anche per le fasi dell'accertamento e della identificazione, proprie sia delle autorità amministrative che di quelle della giurisdizione.

Per il contrasto dell'immigrazione clandestina, intervengono tra l'altro previsioni di potenziamento in materia di respingimenti e l'inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i reati connessi al favoreggiamento, al traffico illecito e allo sfruttamento.

Di rilievo significativo sono infine, non solo le norme escludenti le espulsioni di alcuni soggetti deboli, ma ancor più quelle nuove che prevedono provvidenze di protezione speciale per la tutela delle vittime dei

crimini del traffico clandestino e dello sfruttamento, compreso quello sessuale, per coloro che a tutto ciò intendono sottrarsi.

Venendo ora a qualche riflessione più generale sul disegno di legge al nostro esame, non vi è dubbio che il fenomeno migratorio investe il nostro paese in ritardo rispetto ad altri paesi europei e con dimensioni minori. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che le sue implicazioni strutturali, culturali e civili, nel loro contraddittorio e tumultuoso svolgersi, sono destinate a lasciare tracce profonde di cambiamento nella società. La continuità del fenomeno e la pressione che esso esercita verso l'Italia e i paesi dell'Unione europea, come del resto verso tutte le aree ricche del mondo, è prevedibile continuino in quanto derivano dalle cause di una realtà mondiale in cui sono presenti squilibri nello sviluppo e nella ripartizione del benessere. E alle porte stesse dell'Italia e dell'Europa, tali squilibri hanno propri, gravi e sempre meno tollerabili epicentri di miseria e insicurezza. Ad essi, con l'emigrazione, cercano di sottrarsi donne e uomini.

Di fronte ad un problema di dimensioni planetarie e così profonde, vanno bandite attitudini di rigida chiusura, ma non di meno, anche le altre di segno opposto: entrambe provinciali e velleitarie e foriere di guasti. Esse risultano inoltre del tutto inconcludenti rispetto ai processi di globalizzazione in atto alla cui direzione politica occorre invece concorrere, innanzi tutto come Europa, affinché anche le speranze che animano i flussi migratori, in uno sviluppo economico mondiale più equilibrato, possano essere accolte e risolte.

La percezione di questa realtà e delle sue cause e dimensioni è tra i presupposti di questa normativa. È importante che tale percezione non venga smarrita quando si definiscono politiche nazionali, contingenti e concrete, da assumere per fronteggiare il fenomeno migratorio. Da qui emerge, nel disegno di legge, l'idea di una politica migratoria italiana sempre più protesa a divenire parte costitutiva di quella dell'Unio-

ne europea. E ciò insieme alla necessità di una cooperazione economica internazionale dell'Italia e della stessa Unione europea, di vasto respiro e che incida nelle aree arretrate e densamente popolate dalle quali muove il grosso dei flussi migratori verso l'Italia e l'Europa.

Partendo da questa visione strategica scaturiscono dal disegno di legge la conferma e il rafforzamento di una scelta di apertura regolata e di un governo programmato dei flussi immigratori, nella quale possano comporsi gli interessi del paese e il suo concorso solidale alla cooperazione economica internazionale. Perciò è auspicabile che la normativa in corso di definizione sulla politica di cooperazione internazionale dell'Italia ne confermi la essenziale connessione con la politica dell'immigrazione.

Le convenienze dell'economia e della società italiana rispetto all'immigrazione non vanno nè ignorate nè sovrastimate. Esse trovano senz'altro riscontro nella esigenza insoddisfatta di mano d'opera, in zone territoriali in espansione ma anche in aree con alti tassi di disoccupazione dove si registra l'indisponibilità a svolgere determinate mansioni e mestieri non solo nell'industria ma anche nell'agricoltura, nei pubblici esercizi e nel lavoro stagionale. Queste questioni specifiche richiamano i temi degli squilibri in atto e gli andamenti tendenziali nella struttura demografica del paese che, come è noto, incidono negativamente nel funzionamento del mercato del lavoro.

Dalla necessità di indirizzare i flussi di ingresso alle esigenze - per quantità, tempo, tipologie professionali, esigenze settoriali e territoriali - che emergono dal mercato del lavoro, sono orientate le norme del Titolo III che disciplinano il lavoro. Collegate ad esse, speculari e inscindibili, sono quelle del Titolo IV sul diritto all'unità familiare, alla tutela dei minori, sugli spazi di cittadinanza e sui percorsi di inserimento e integrazione. Così come risultano essenziali le norme severe e rigorose previste affinché non abbiano incremento ulteriore l'econo-

mia sommersa e il lavoro nero, dannosi per lavoratori e imprese e per l'economia più in generale.

D'altra parte, governare i flussi della immigrazione – in maniera tale da regolarli, garantirli e difenderli dal crimine, al tempo stesso però punendo chi viola la legge – è premessa indispensabile per la sostenibilità della immigrazione stessa rispetto alla necessaria, irrinunciabile, normale convivenza civile che va preservata dal formarsi di tensioni diffuse e di aree di allarme sociale. Tutto ciò è decisivo per contrastare il diffondersi di identificazioni inaccettabili tra immigrazione e criminalità.

Onorevoli Senatrici e Senatori!

In conclusione, si può senz'altro condividere l'opinione secondo la quale la legge che stiamo approvando e quella che esamineremo successivamente, sull'asilo, sono sì importanti ma esse non daranno frutti nella misura attesa, senza un successivo ininterrotto confronto costruttivo, che veda partecipare l'associazionismo, il Parlamento e il Governo, da subito impegnato nella definizione dei numerosi strumenti attuativi.

Possono poi risultare necessari anche, per l'efficacia delle nuove norme, specifici impegni del Governo e del Parlamento, in primo luogo per far sì che, nella politica estera italiana, l'attenzione all'immigrazione sia ancora più centrale. Ciò anche sulla scorta delle possibilità che una rinnovata cooperazione economica internazionale dell'Italia può offrire per promuovere accordi di collaborazione bilaterale in materia di immigrazione con i paesi che maggiormente l'alimentano.

Ritengo poi necessaria – con il ricorso del Governo ai poteri attuativi previsti, e, se occorre, anche con la prospettazione di ap-

posite norme – una rivisitazione, per un adeguamento e un ammodernamento, delle strutture e del funzionamento delle amministrazioni pubbliche impegnate, anche allo scopo di perseguire gli indispensabili coordinamenti intersettoriali, all'insegna dell'efficienza e della semplificazione.

Infine, è senz'altro importante che, con la normativa che stiamo approvando, il nostro paese – in materia di controlli alle frontiere, di prevenzione, contrasto e repressione dell'immigrazione clandestina e delle attività criminali e di sfruttamento – finalmente si allinei alle normative europee e rispetti l'accordo di Schengen.

Tale adeguamento corrisponde in primo luogo all'interesse nazionale ed interviene a smentire, con i fatti, ingenerose diffidenze e critiche infondate, formulate anche di recente nei confronti dell'Italia. E gli sforzi che stiamo compiendo, come Parlamento e come Governo in questo campo, possono renderci ancora più decisi, credibili e autorevoli nel pretendere una più rapida crescita, nel concreto, di una dimensione europea comune delle politiche migratorie, la cui necessità, in ogni caso, è reclamata sempre più dalla realtà.

Credo infine si possa convenire con l'idea che una comune politica migratoria sia tra le necessità essenziali da soddisfare, affinché l'Unione europea possa divenire un soggetto politico con una identità improntata ai valori della democrazia e con un alto profilo etico e solidale. Che il nostro paese, anche con l'approvazione di questa legge, voglia ambire a concorrere alla costruzione di questa identità, credo non costituisca preclusione eccessiva e fuori dalle possibilità.

GUERZONI, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sui disegni di legge nn. 2898, 74, 1205, 2295 e sui relativi emendamenti

9 dicembre 1997

La Commissione, esaminato il testo dei disegni di legge ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge n. 2898 nel presupposto che gli oneri aggiuntivi eventualmente derivanti dall'articolo 39 trovino copertura nel fondo di cui all'articolo 43, che gli oneri relativi alle annualità successive al 1997 siano imputati al bilancio triennale 1998-2000 e che gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura del provvedimento siano confermati nell'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1998.

Formula inoltre parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.3, 8.3, 10.18, 11.32, 11.33, 12.0.1 e 15.1.

(Estensore: MORANDO)

su emendamenti al disegno di legge n. 2898

16 dicembre 1997

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 2898, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sui seguenti: 33.1, 48.1, 19.7, 43.1, 43.2, 43.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Formula altresì parere di nulla osta sull'emendamento 33.11, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse le parole «quanto meno parziale», e parere contrario sull'emendamento 48.3.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: TAPPARO)

sul disegno di legge n. 2898

4 dicembre 1997

Considerando l'esigenza di una rapida estensione della cooperazione europea in materia di controlli alle frontiere, politica dei visti e immigrazione nella sfera di applicazione del diritto comunitario, in conformità con il Trattato di Amsterdam, e sottolineando l'esigenza di cogliere l'occasione offerta dal processo di revisione costituzionale in corso per giungere ad una sostanziale equiparazione delle nozioni di cittadinanza italiana e di cittadinanza europea, sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

esprimendo apprezzamento per le norme sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, di cui all'articolo 45, si ritiene necessario includere specifiche disposizioni sui permessi di soggiorno, che dovranno costituire un documento esclusivamente riferito a cittadini extracomunitari;

nella prospettiva dell'armonizzazione europea delle politiche di immigrazione si ritiene opportuno includere nel capo secondo, concernente il controllo delle frontiere e le procedure di respingimento ed espulsione, disposizioni analoghe a quelle previste per la programmazione dei flussi migratori all'articolo 3, comma 2, per quanto concerne la cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea e con le istituzioni comunitarie;

si ritiene infine necessario prevedere, all'articolo 9, comma 1, una disciplina più dettagliata delle misure di coordinamento, armonizzazione e integrazione dei sistemi informativi nazionali con quelli previsti dagli accordi di Schengen, che a seguito del Trattato di Amsterdam saranno assorbiti nell'Unione europea, dalle convenzioni EUROPOL e da altre intese di cooperazione giudiziaria e doganale onde prevenire problemi di incompatibilità, ridurre i relativi costi e migliorare l'efficacia dei risultati complessivi.

La Giunta richiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

TITOLO I**PRINCÌPI GENERALI****Art. 1.**

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente

previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato «regolamento di attuazione», è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 2.

(Diritti e doveri dello straniero)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di *status* personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione

per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

8. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

(Politiche migratorie)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso

indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purchè non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazio-

ne sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI

SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

Art. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di pas-

saporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programma-

zione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

Art. 5.

(Permesso di soggiorno)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchè ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo in-

determinato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente legge.

Art. 6.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministra-

zione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

7. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 7.

(Carta di soggiorno)

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sè, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

CAPO II.

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

Art. 8.

(Respingimento)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Auto-

rità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonchè le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

Art. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a fa-

vorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel terri-

torio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo

352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonchè le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

Art. 11.

(Espulsione amministrativa)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera *a*), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera *b*), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

9. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico

provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltramento all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regio-

nale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 12.

(Esecuzione dell'espulsione)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali,

con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchè per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

Art. 13.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

Art. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 15.

(Diritto di difesa)

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

CAPO III.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

Art. 16.

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di parte-

cipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rap-

porto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 17.

(Divieti di espulsione e di respingimento)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Art. 18.

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 19.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.

5. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 20.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o in-

determinato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di

soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.

Art. 21.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato ope-

ranti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Art. 22.

(Lavoro stagionale)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,

la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.

Art. 23.

*(Previdenza e assistenza
per i lavoratori stagionali)*

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 43.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Art. 24.

*(Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo)*

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimo-

strare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti in nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centotanta giorni dalla data del rilascio.

Art. 25.

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in

Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridi-

che, italiane o straniera, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari».

2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

TITOLO IV

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

Art. 26.

(Diritto all'unità familiare)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 27.

(Ricongiungimento familiare)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non co-

niugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico;

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario,

dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

Art. 28.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero

con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di

uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 29.

(Disposizioni a favore dei minori)

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permes-

so di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

Art. 30.

(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un per-

messo di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.

Art. 31.

(Comitato per i minori stranieri)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 32.

*(Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale)*

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornan-

ti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Art. 33.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Art. 34.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sani-

tarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonchè documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finchè durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

Art. 35.

(Attività professionali)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italia-

na, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Art. 36.

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso

ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di col-

laborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonchè dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonchè dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 37.

(Accesso ai corsi delle università)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di

cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri,

di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

CAPO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE

Art. 38.

*(Centri di accoglienza.
Accesso all'abitazione)*

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento

nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonchè, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro

proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Art. 39.

(Assistenza sociale)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE,
SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL
FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE

Art. 40.

(Misure di integrazione sociale)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonchè in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonchè alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.

Art. 41.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che,

direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e

integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

Art. 42.

(Azione civile contro la discriminazione)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo

immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Art. 43.

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18,

36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finan-

ziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 44.

(Commissione per le politiche di integrazione)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonchè di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonchè da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 45.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonchè le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 46.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: «, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo».

Art. 47.

(Testo unico - Disposizioni correttive)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:

a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino ne-

cessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Art. 48.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio

dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 49.

(Disposizioni finali)

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

DISEGNO DI LEGGE N. 74

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SILIQUINI
ED ALTRI

Art. 1.

(Ingresso dello straniero nello Stato)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)*. - 1. Gli stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per comprovati motivi di turismo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere di apporre sui passaporti degli stranieri extracomunitari il timbro di ingresso e di uscita dal territorio dello Stato, nonchè la durata del soggiorno autorizzato. Presso il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un servizio anagrafico centrale degli extracomunitari presenti sul territorio nazionale, accessibile alle pubbliche autorità competenti per funzioni di giustizia, di polizia, di anagrafe. Tale servizio è dotato di un archivio fotodattiloscopico. Gli operatori dei posti di frontiera e delle questure sono tenuti a rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso o in transito sul territorio italiano e trasmetterli al predetto servizio anagrafico. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria all'atto dell'arresto di un extracomunitario devono trasmettere al predetto archivio i rilievi fotodattiloscopici.

3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del lavoro e dell'interno, definisce entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso

in Italia per ragioni di lavoro degli extracomunitari e del loro inserimento sociale, nonchè le sue modalità, in conformità con i criteri adottati negli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. In relazione alla programmazione dei flussi di ingresso di cui al comma 3 si tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale, con particolare riguardo al lavoro stagionale;

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari;

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale;

d) della collaborazione del Paese di provenienza.

5. Il Ministro degli affari esteri stipula con le autorità degli Stati dai quali proviene il maggiore flusso migratorio degli accordi per il controllo della immigrazione clandestina, del terrorismo e della criminalità organizzata».

Art. 2.

(Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo straniero che entra o soggiorna legalmente in Italia è dotato a cura dell'autorità consolare o della questura competente di un documento di identificazione plastificato inalterabile con banda magnetica a lettura elettronica contenente i dati anagrafici, lo stato giuridico, gli estremi del visto e del permesso di soggiorno e il codice fiscale. Lo straniero extracomuni-

tario sprovvisto di tale documento è respinto alla frontiera o espulso dallo Stato».

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce con proprio decreto i Paesi dai quali è richiesto il visto di ingresso. A tal fine, si tiene conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia negli ultimi tre anni, che sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale, della legge 26 giugno 1990, n. 162, e della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

2-bis. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi di viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

3. Il visto può essere rilasciato solo se esistono seri presupposti, comprovati da idonea documentazione e da accertamenti diretti a verificare l'esistenza di una motivazione legittima, di sufficienti garanzie per l'alloggio ed i mezzi di sostentamento, nonché per i soggiorni di breve durata dal biglietto di viaggio di ritorno. In particolare, lo straniero deve documentare ed esibire a richiesta degli uffici di polizia di frontiera:

a) per motivi di cura necessitanti il ricovero, la certificazione medica, la dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria competente ed il biglietto per il viaggio di ritorno;

b) per motivi di turismo, di culto, di affari o di lavoro a tempo determinato, la dichiarazione di disponibilità della struttura

di accoglienza, la dichiarazione dell'azienda presso la quale si intende svolgere l'attività e il biglietto del viaggio di ritorno;

c) per motivi familiari, la certificazione dello stato di famiglia, la certificazione del sindaco del comune sulla idoneità dell'alloggio dell'ospite e la dichiarazione di disponibilità di quest'ultimo;

d) per motivi di studio, l'attestazione dell'istituto scolastico ove è iscritto, l'attestazione di disponibilità all'accoglienza di una struttura privata o pubblica;

e) per lavoro subordinato, la dichiarazione del datore di lavoro e la dichiarazione di disponibilità di una struttura pubblica o privata».

3. Dopo il comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«3-ter. La durata del visto non può superare i seguenti limiti temporali, a partire dalla data di ingresso nel territorio dello Stato:

a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di turismo, affari familiari e di culto;

b) sei mesi per motivi di cura;

c) dodici mesi per motivi di studio;

d) dodici mesi per motivi di lavoro subordinato e sei mesi per lavoro stagionale;

e) tre mesi per motivi di lavoro autonomo».

Art. 3.

(Respingimento alla frontiera)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza

dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni terroristiche o di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o allo sfruttamento della prostituzione, nonchè gli stranieri che non forniscano sufficienti garanzie riguardo la loro capacità di mantenersi in Italia. Gli stranieri nomadi hanno accesso nel territorio dello Stato solo nei casi di cui all'articolo 1».

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono abrogati.

3. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero,» sono soppresse;

b) le parole: «da lire duecentomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da lire cinque milioni a lire dieci milioni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il veicolo è posto sotto sequestro e, quando sia accertata la responsabilità del proprietario, definitivamente confiscato».

Art. 4.

(Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)

1. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«8. Ogni rinnovo e proroga del permesso di soggiorno è subordinato alla dimostrazione da parte dello straniero extracomunitario della disponibilità di un reddito mensile minimo pari a due volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile. Tale reddito può provenire da lavoro dipen-

dente, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima documentata dall'interessato o accertata dall'ufficio».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«8-bis. Ogni rinnovo o proroga del permesso di soggiorno è condizionato all'insussistenza degli elementi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327. A tale scopo, il questore deve acquisire il parere del sindaco del comune di residenza o dimora dello straniero, il quale deve documentare di essere immune da malattie pericolose per la salute pubblica con certificazione della competente azienda sanitaria locale, da rilasciarsi in conformità con le direttive del Ministero della sanità».

Art. 5.

(Norme in materia di tutela giurisdizionale)

1. L'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Norme in materia di tutela giurisdizionale)* - 1. L'autorità di pubblica sicurezza emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

2. In ogni caso previsto dalla presente legge in cui lo straniero debba rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza oppure venga da questa convocato o accompagnato

ai sensi del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, detta autorità di pubblica sicurezza deve avvisare il consolato competente e, ove richiesto, provvede a far presenziare un interprete di madre lingua o di lingua nota all'interessato».

Art. 6.

(Iscrizione anagrafica)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno sono tenuti a chiedere l'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza o di domicilio secondo le norme in vigore per i cittadini italiani».

Art. 7.

(Espulsione dello straniero)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Espulsione in seguito a reato)*. - 1. Nei confronti dello straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1 e 6, del codice di procedura penale, è disposta l'espulsione sempre che le esigenze cautelari per le quali è stata applicata la custodia possano essere soddisfatte da tale misura e non sussistano inderogabili esigenze processuali.

2. L'espulsione è disposta anche nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena che non superi tre anni di reclusione. L'espulsione è disposta dal giu-

dice d'ufficio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato, con ordinanza che ne stabilisce l'interdizione dal territorio dello Stato».

2. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - *(Espulsione come misura di prevenzione)*. - 1. Il prefetto, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero appartenente ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327. Il provvedimento è convalidato entro sette giorni dal pretore del luogo ove la persona si trova, osservate in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale».

3. Dopo l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-ter. - *(Espulsione per motivi di sicurezza)*. - 1. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale.

2. Nella flagranza di ingresso clandestino il provvedimento è adottato dal prefetto.

Art. 7-quater. - *(Provvedimento amministrativo di espulsione)*. - 1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera tale lo straniero che soggiorna nel territorio dello Stato avendo eluso i controlli di frontiera, o privo di documenti richiesti per l'ingresso, o con permesso scaduto da più di trenta giorni senza

aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento.

3. Il prefetto, con decreto motivato, intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di dieci giorni.

Art. 7-*quinquies*. - (*Modalità di espulsione*). - 1. Quando l'espulsione è disposta dall'autorità amministrativa, al fine di evitare che l'intimato possa sottrarsi all'esecuzione di tale provvedimento possono essere disposte, contestualmente all'intimazione di espulsione, misure preventive limitative della libertà personale, da attuarsi in strutture idonee distinte da quelle carcerarie. Dette misure sono comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, che le convalida entro le quarantotto ore successive e per un periodo non superiore a giorni trenta.

2. Nel caso di cui all'articolo 7-*quater*, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione, l'interessato può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto, per il riesame delle legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio dello Stato, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e del diniego o della revoca del permesso di soggiorno. Il tribunale amministrativo regionale decide, con procedure d'urgenza, entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

3. A tale scopo presso ogni tribunale amministrativo regionale sono costituite sezioni speciali, alle quali è assicurata la priorità nella dotazione degli organici di magistratura e personale amministrativo, adeguatamente incentivata con le disponibilità previste dal contratto di categoria.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7-*ter*, il ricorso amministrativo sospende l'esecutività del provvedimento del prefetto sino alla pronuncia del tribunale amministrativo regionale che lo rende immediatamente esecutivi.

5. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero già espulso precedentemente e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo.

6. Gli stranieri entrati clandestinamente nel territorio italiano sono espulsi ai sensi dell'articolo 7-*quater*.

Art. 7-*sexies*. - (*Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione*). - 1. Nel caso di cittadini stranieri privi di documenti di riconoscimento o per i quali risulti difficile accertare l'identità anagrafica, l'autorità di pubblica sicurezza adotta, con le stesse modalità, le misure preventive previste dal comma 4, sino all'accertamento dell'identità e all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

2. Lo straniero che distrugge o occulta il proprio documento di identificazione è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale».

Art. 8.

(*Ricongiungimenti familiari*)

1. Dopo l'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39, introdotto dal comma 3 dell'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 7-*septies*. - (*Ricongiungimenti familiari*). - 1. Gli stranieri sono ammessi al ricongiungimento con familiare immigrato in Italia il quale:

a) abbia da tre anni regolare residenza in Italia;

b) disponga di un alloggio adeguato e di mezzi economici sufficienti per la famiglia;

c) non sia imputato o condannato per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, della legge 26 giugno 1990, n. 162, e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nè debba essere espulso.

2. L'esistenza di tali condizioni è comprovata con idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.

3. Gli stranieri minorenni entrati irregolarmente in Italia sono alloggiati presso idonei istituti o comunità, in attesa degli accertamenti in merito all'esistenza di un parente in Italia e nel Paese di origine».

Art. 9.

(Condizioni per gli extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato)

1. L'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Condizioni per gli stranieri extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato)*. - 1. I cittadini di Paesi extracomunitari che intendano svolgere in Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in loro possesso. A tale scopo, presso le rappresentanze diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto funzionale di dipendenza dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli uffici di cui al comma 1:

a) svolgono attività di informazione e di orientamento nei confronti degli stranieri;

b) raccolgono e trasmettono periodicamente le richieste al Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, con periodicità stabilita da apposito decreto dello stesso.

3. Agli uffici di cui al comma 1 sono indirizzate le offerte di posti di lavoro dei datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori extracomunitari. Il nullaosta della sezione circoscrizionale del collocamento è condizione indispensabile per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.

4. Al lavoratore extracomunitario si applicano le disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza, nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori italiani e comunitari.

5. Il datore di lavoro deve assicurare l'alloggio ai dipendenti stranieri di cui abbia fatto richiesta, provvedendo direttamente ovvero mediante stipulazione di contratti di foresteria. I contratti collettivi di categoria ed aziendali stabiliscono le condizioni per la fruizione dell'alloggio che non devono comportare aumento del costo del lavoro. La concessione dell'alloggio di foresteria è parte integrante della retribuzione.

6. È punito con la multa da dieci a cinquanta milioni di lire chiunque, approfittando della condizione di necessità di stranieri immigrati, richiede canoni manifestamente sproporzionati per la concessione di posti letto».

Art. 10.

(Regolarizzazione dei lavoratori stranieri già presenti nel territorio dello Stato)

1. Sono fatte salve le regolarizzazioni avvenute ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, e del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

Art. 11.

(Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri)

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«8. Lo straniero che tenta di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione attuando un comportamento di resistenza ovvero, una volta eseguito il provvedimento, rientra nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

8-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena comminata è la reclusione da quattro a dodici anni e una multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

8-ter. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere il delitto di ingresso illecito di cittadini extracomunitari, si applicano le pene e le disposizioni stabilite dall'articolo 416-bis del codice di procedura penale. Le pene stabilite nel precedente periodo sono aumentate sino a un terzo qualora il fatto sia commesso su stranieri minori o al fine di avviare i cittadini extracomunitari alla prostituzione; le stesse sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia giudiziaria.

8-quater. Al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui al presente articolo, il magistrato può autorizzare l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Nei casi previsti dal presente articolo, è consentito l'arresto anche fuori dalla flagranza e si procede secondo l'articolo 566 del codice di procedura penale».

Art. 12.

(Piano di automazione delle procedure)

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, con decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani generali degli interventi di perfezionamento e di completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri, per fini di giustizia, di sicurezza pubblica e di amministrazione, anche in conformità con gli impegni assunti nell'accordo di Schengen del 14 luglio 1985.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1 rientra la costituzione di un sistema informatico di controllo dell'ingresso nello Stato e della presenza degli extracomunitari, che consenta la loro sicura identificazione attraverso i dati anagrafici, del visto, del permesso di soggiorno, del codice fiscale e della posizione INPS.

3. Il sistema è posto sotto il diretto controllo del Ministro dell'interno e i dati sono accessibili all'autorità giudiziaria ed amministrativa in ordine alla propria competenza. A tal fine, i visti ed i documenti personali degli stranieri sono muniti di una banda magnetica che consenta la memorizzazione e la lettura dei dati da parte del predetto sistema informatico.

Art. 13.

(Disposizioni finali)

1. L'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano solo se più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e

dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), e ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 265

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETRUCCI
ED ALTRI

Art. 1.

(Obblighi degli operatori di frontiera)

1. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro in uscita, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che escono dal territorio dello Stato. È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati di tali cittadini e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

Art. 2.

(Lavoro stagionale)

1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha durata di sei mesi e consente il rilascio del libretto di lavoro e l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, anche nelle more di detto rilascio.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito di visto di ingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Detto permesso è altresì rilasciato, su richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che possessa i requisiti stabiliti del de-

creto emanato ai sensi del comma 7 del presente articolo.

3. Salvo che abbia titolo al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attività lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è trasmessa nei tempi stabiliti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che tale dichiarazione risulti non veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario è assicurato, ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, della legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, l'accredito continuativo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro dichiarato.

4. Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che ottempera agli obblighi di cui al comma 3 è rilasciato un certificato attestante l'avvenuto adempimento e recante gli estremi del permesso di soggiorno. La presentazione di detto certificato e del timbro apposto sul passaporto all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato costituisce, al momento della richiesta di visto di ingresso per lavoro stagionale nell'anno solare successivo, titolo di precedenza rispetto ai lavoratori stranieri extracomunitari privi di tale documentazione.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità è convertito,

su richiesta del titolare ed in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

6. All'atto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, al lavoratore straniero extracomunitario è data informazione scritta in una lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, degli obblighi e dei diritti di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, può stabilire, con apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso ed il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo non abbiano titolo per ottenere il rilascio od il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno. Nel decreto sono stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso e, ove gli interessati non si trovino già nel territorio dello Stato, del visto di ingresso.

8. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è indicato anche il numero massimo di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non può essere inferiore al numero complessivo di certificati rilasciati, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nel corso dei dodici mesi precedenti la pro-

grammazione. Per la sua determinazione si tiene conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. Si tiene altresì conto della possibilità che, in ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 7 del presente articolo, si debba procedere al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso.

9. Presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane degli Stati non appartenenti all'Unione europea sono istituite speciali liste, nelle quali sono iscritti i cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, fino a completamento del contingente indicato, ai sensi del comma 8, nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria è costituita:

a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che presentano la documentazione di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla data di scadenza del precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

b) prendendo in considerazione la data di presentazione della domanda di rilascio del visto.

10. Al cittadino straniero extracomunitario che, avendone presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto completamento del contingente indicato nella programmazione, e che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare successivo, è attribuita, ai fini della definizione della graduatoria di cui al comma 9, la data di presentazione della prima domanda.

11. Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 4

dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, non è considerato sprovvisto di mezzi lo straniero munito di visto di ingresso per lavoro stagionale.

12. Al cittadino straniero extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, che viola le disposizioni relative al soggiorno di cui al comma 3 del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

13. Il lavoratore extracomunitario a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale non potrà ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

14. Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue dipendenze un lavoratore stagionale extracomunitario si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

15. In caso di rimpatrio, il lavoratore straniero extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Tuttavia le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al lavoratore, su sua richiesta, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.

Art. 3.

(Regolarizzazione del soggiorno di cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla

medesima data ed a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato può tuttavia essere rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmessa nei tempi stabiliti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Se in seguito a tali controlli la dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno è immediatamente revocato. La falsa dichiarazione è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e che ne facciano ri-

chiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero, se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità, è consentito di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Tali disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno

degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di tali violazioni.

6. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma 5 del presente articolo, abbia contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalità a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non è soggetto a sanzioni penali od amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

8. Se alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 del presente articolo non sussistono i requisiti per il rinnovo, al cittadino straniero extracomunitario avente diritto ad essere ammesso nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

DISEGNO DI LEGGE N. 517

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE CORATO
ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. In caso di mancata emanazione, entro il 30 ottobre di ogni anno, dei decreti di cui al comma 3, diventa immediatamente operativo il blocco degli ingressi di cui al comma 1 nonchè degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

«5-ter. In assenza di tempestiva programmazione ministeriale e del conseguente blocco degli interventi di sostegno il rinnovo o il rilascio dei permessi di soggiorno può avvenire solo per i casi di dimostrata autosufficienza economica e di certificata domiciliazione anagrafica».

Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

«10-bis. È fatto obbligo ai cittadini stranieri extracomunitari entranti in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto di indicare il domicilio di riferimento e di depositare presso l'autorità di frontiera esistente presso il varco di accesso prescelto, il proprio passaporto, ottenendone regio-

lare attestazione di deposito valida, sostituitivamente, sul territorio nazionale ed indicante il domicilio dichiarato. In caso di mancato ritiro del passaporto e uscita entro il termine di validità del soggiorno autorizzato, i soggetti interessati verranno ricercati e coattivamente accompagnati al varco di entrata senza ulteriore possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno.

«11-bis. Nel caso di ingresso in Italia dei cittadini stranieri extracomunitari attraverso uno Stato diverso da quello di appartenenza, è fatto obbligo agli stessi di depositare, in uno con il proprio passaporto, le proprie impronte digitali».

Art. 3.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Nei casi di impugnazione dei provvedimenti di espulsione ai cittadini stranieri extracomunitari ricorrenti è fatto carico di soggiorno obbligato presso il domicilio dichiarato e dell'indicazione dei mezzi di sostegno disponibili. A seguito di riscontrata inottemperanza di tali obblighi l'espulsione diviene immediatamente esecutiva, con ogni conseguenza di legge, anche in presenza di domande di sospensione.

«6-ter. Nei casi di cittadini stranieri extracomunitari sprovvisti di documenti e per i quali il Consolato indicato dagli stessi rifiuta il riconoscimento, si applica lo stato di fermo giudiziario fino all'accertamento delle generalità ed all'emanazione del provvedimento di espulsione e rinvio allo Stato di provenienza».

Art. 4.

1. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE N. 521

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE CORATO
ED ALTRI

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. Ai controlli di frontiera possono entrare nel territorio dello Stato solo gli stranieri forniti di:

a) passaporto valido o documento riconosciuto come equipollente dalle autorità italiane competenti;

b) visto, ove richiesto, secondo le disposizioni vigenti in materia;

c) attestazione rilasciata dal consolato territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni dettate in merito dal Ministro degli affari esteri, da cui risulti che:

1) le condizioni di salute dello straniero non sono pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini italiani;

2) lo straniero non ha riportato condanne penali nel proprio Paese per le quali sia stata comminata una pena detentiva superiore a trenta giorni e non è sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale è prevista una pena della stessa natura o entità».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«1-bis. Il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dal territorio dello Stato, di cui all'articolo 7, comma 1».

Art. 3.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«5-bis. I cittadini stranieri extracomunitari che si presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di sostentamento in Italia di entità proporzionata alla durata prevista dal visto ove prescritto, nonchè dei mezzi per rientrare in patria. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente comma».

Art. 4.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «o di un privato,» sono soppresse.

Art. 5.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«5. Il permesso di soggiorno non può essere utilizzato per motivi diversi da quelli

per i quali è stato concesso, a meno che non sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo e lo straniero sia in grado di dimostrare di disporre dei mezzi adeguati alla permanenza in Italia a nuovo titolo».

Art. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«5-bis. La violazione della disposizione di cui al comma 5 determina la revoca del permesso di soggiorno da parte dell'autorità che lo ha rilasciato, ed il titolare è espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera».

Art. 7.

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «di norma durata doppia rispetto al periodo concesso» sono sostituite dalle seguenti: «durata non superiore rispetto al periodo precedente».

Art. 8.

1. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «pari all'importo della pensione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari a due volte la pensione sociale».

Art. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«4. Il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto può essere sospeso, su richiesta dell'interessato, dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. Sono espulsi dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera, gli stranieri che abbiano riportato una condanna in primo grado per:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro secondo del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI del libro secondo del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitti contro la libertà sessuale previsti dal capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale;

e) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui agli articoli 575, 578, 579, 580 e 581 del codice penale, nonché all'articolo 582 quando ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 dello stesso codice;

f) delitto di omicidio preterintenzionale di cui all'articolo 584 del codice penale;

g) delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale;

h) delitti di omissione di soccorso e diffamazione di cui agli articoli 593 e 595 del codice penale;

i) delitti contro la personalità individuale previsti dagli articoli 600, 601, 602, 604 e 605 del codice penale;

l) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

m) delitto di violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

n) delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato di cui all'articolo 611 del codice penale;

o) delitto di cui all'articolo 613 del codice penale;

p) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

q) delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 36;

r) delitto concernente produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope punito a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

s) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

t) delitto di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, come modificati dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;

u) delitto di promozione, direzione, costituzione e organizzazione di associazione per delinquere previsto dall'articolo 416, commi primo e terzo, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dalle lettere a), b), c), p), q) ed s)».

Art. 11.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«2-bis. Sono comunque espulsi dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera, gli stranieri che abbiano riportato una condanna per delitti per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre mesi o coloro che abbiano comunque trascorso, in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato, più di trenta giorni in un istituto di pena».

Art. 12.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«6-bis. Lo straniero espulso è immediatamente accompagnato alla frontiera».

Art. 13.

1. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, o il prefetto, con uguale provvedimento, devono disporre l'espulsione dello straniero quando questi sia sottoposto a giudizio per i reati di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r), s), t)* e *u)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 14.

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono abrogati.

Art. 15.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la parola: «nonchè» è sostituita dalle seguenti: «, di prostituzione e di».

Art. 16.

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

Art. 17.

1. Al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: «autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, soltanto se provenienti da Paesi con i quali sussiste la condizione di reciprocità,».

Art. 18.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità» sono sostituite dalle seguenti «se sussistono condizioni di reciprocità».

Art. 19.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, di cittadini extracomunitari si applicano le norme della medesima legge n. 426 del 1971».

Art. 20.

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

Art. 21.

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione di reciprocità».

Art. 22.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'emanazione del decreto per la erogazione di contributi, di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri deve tener conto della programmazione dei flussi di ingresso di cui al comma 3 dell'articolo 2».

DISEGNO DI LEGGE N. 1205

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCONI
ED ALTRI

TITOLO I

LAVORO STAGIONALE

Art. 1.

(Programmazione dei flussi di ingresso)

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene stabilito il numero dei permessi di soggiorno per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno solare di riferimento.

2. Per la determinazione del numero dei permessi ai sensi del comma 1, che non può comunque essere inferiore al numero dei visti di reingresso, attribuiti nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 3, comma 9, i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica si avvalgono delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

Art. 2.

(Ingresso e regolarizzazione)

1. Nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno solare di riferimento, i cittadini

non comunitari, residenti all'estero, che intendono svolgere lavori a carattere stagionale sul territorio italiano devono presentare la richiesta di ingresso alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine o di residenza stabile.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere trasmesse dalle autorità diplomatiche o consolari, di cui al medesimo comma 1, al Ministero degli affari esteri per via telematica e con cadenza settimanale, segnalando il diritto alla precedenza delle richieste dei cittadini non comunitari titolari di visto di reingresso, attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 9. In linea generale le richieste devono essere trasmesse rispettando la data di presentazione delle stesse.

3. Presso la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a carattere stagionale, alla quale affluiscono le richieste presentate dai cittadini non comunitari nell'anno solare di riferimento, secondo quanto previsto dal presente articolo. Tali richieste vengono accolte fino al raggiungimento del numero di permessi previsto, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, dal decreto sulla programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. Il cittadino non comunitario, autorizzato all'ingresso per svolgere lavori a carattere stagionale, deve entrare nel territorio dello Stato entro il 31 agosto dell'anno solare di riferimento, munito, qualora previsto, di visto di ingresso.

5. Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, non è considerato sprovvisto di mezzi lo straniero autorizzato all'ingresso per svolgere lavori di carattere stagionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, i cittadini non comunitari, presenti alla stessa data e a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato, possono richiedere l'attribuzione del permesso di soggiorno per lavori stagionali di cui al comma 1 dell'articolo 3.

7. I cittadini non comunitari, che avanzano richiesta di permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, ai sensi del comma 6, non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

Art. 3.

(Permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale)

1. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha la durata di sei mesi.

2. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale è attribuito al cittadino non comunitario, entrato regolarmente nel territorio dello Stato e munito del visto di ingresso, qualora previsto. Il suddetto permesso deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data di ingresso, apposta sul passaporto o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane, al questore della provincia in cui il cittadino straniero si trova.

3. La richiesta di permesso presentata ai sensi del comma 2 consente il rilascio del libretto di lavoro da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro della provincia in cui lo straniero si trova. Nelle more del rilascio è consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro, utilizzando la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro

stagionale, rilasciata dalla questura competente.

4. Per l'avviamento al lavoro stagionale dei cittadini non comunitari, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

5. Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue dipendenze il lavoratore stagionale non comunitario si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

6. Il cittadino non comunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, che ha svolto attività lavorativa senza essere stato regolarmente occupato dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita dichiarazione all'Ufficio provinciale del lavoro, comunicando le informazioni in suo possesso relativamente a tale attività. Copia della dichiarazione deve essere consegnata all'interessato e, contestualmente, inviata all'Ispettorato provinciale del lavoro e alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Qualora il rapporto di lavoro sia accertato, al lavoratore non comunitario sarà assicurato l'accredito contributivo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, per il relativo periodo di attività lavorativa.

7. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale in corso di validità è convertito, su richiesta del titolare e in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.

8. Al cittadino non comunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, non si applica l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

9. Alla scadenza del permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale il cittadino non comunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Qualora ne avanzi richiesta al questore della provincia in cui si trova, lo straniero ha diritto alla concessione del visto di reingresso sul territorio nazionale, per lavori a carattere stagionale, valido per il diritto di precedenza nell'anno solare successivo.

10. Entro quindici giorni dalla data di attribuzione del visto di reingresso il cittadino non comunitario deve lasciare il territorio nazionale, pena l'espulsione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

11. È compito della polizia di frontiera di apporre il timbro di uscita sul passaporto, o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane.

Art. 4.

(Diritto all'informazione)

1. I competenti uffici della pubblica amministrazione sono tenuti a dare informazione scritta al cittadino non comunitario, in lingua a lui comprensibile, riguardo agli obblighi e ai diritti derivanti dal presente titolo.

TITOLO II

REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI NON COMUNITARI

Art. 5.

(Disposizioni per la regolarizzazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i cit-

tadini non comunitari, presenti alla medesima data ed a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia oppure di avere effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso le questure o i commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti; contestualmente, le questure o i commissariati rilasciano il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, successive modificazioni.

2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore non comunitario ai sensi del comma 1 è trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede dell'INPS, competenti per territorio, i quali provvedono alle verifiche previste e ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.

3. Ai cittadini non comunitari, presenti sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto a essere ammessi sul territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e che ne facciano richiesta presso le questure o i commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, è rilasciato un permesso di soggiorno per coesione familiare ovvero, se titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità, è consentito di convertirlo in permesso di soggiorno per coesione familiare.

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Le disposizioni del presente comma si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i lavoratori non comunitari assunti irregolarmente, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 4 e per i quali viene accertato il rapporto di lavoro ai sensi del comma 2, i periodi di assicurazione sociale obbligatoria sono accreditati presso l'istituto previdenziale competente, ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

6. I cittadini non comunitari, che avanzano richiesta di regolarizzazione del permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Chiunque, in relazione ai cittadini non comunitari di cui al comma 6, abbia con-

travvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalità a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non è soggetto a sanzioni penali o amministrative purchè adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I richiedenti asilo che invocano l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 o 3 non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 6.

(Pubblicità e copertura finanziaria)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè gli Istituti di patronato e di assistenza sociale e le istituzioni o fondazioni con finalità sociali, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e di rifugiati e con associazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori non comunitari presenti sul territorio nazionale. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse, gli interessati possono avvalersi dell'opera degli Istituti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla spesa necessaria per l'istituzione dell'Anagrafe annuale informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a carattere stagionale, di cui all'articolo 2, comma 3, valutata in lire 300 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione della stanziamen-

to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 3533 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

3. Alla spesa necessaria per la regolarizzazione dei permessi di soggiorno dei lavoratori non comunitari, di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 5 e al comma 1 del presente articolo, valutata in lire 3.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente per lire 1.500 milioni, degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 4295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e al capitolo 1176 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

*(Disposizioni di coordinamento.
Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai cittadini dell'Unione europea e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonchè ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino sul territorio nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 2119

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MACERATINI
ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro deve essere sempre strettamente collegata alla disponibilità di un alloggio e di una regolare occupazione, verificabile attraverso il controllo della continuità nel versamento dei contributi previdenziali. Nel caso di lavoro autonomo, deve essere accertata l'esistenza di condizioni di reciprocità con i Paesi di provenienza degli immigrati e di un reddito capace di garantire l'autosufficienza».

DISEGNO DI LEGGE N. 2295

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCONI
ED ALTRI

CAPO I

**NORME DI CARATTERE GENERALE
SUI VISTI DI INGRESSO, SUI PERMES-
SI DI SOGGIORNO E SULL'ISCRIZIONE
ANAGRAFICA**

Art. 1.

(Visti di ingresso)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di visto di ingresso e, per ciascun tipo di visto, i termini per il rilascio o il diniego del visto per i cittadini stranieri non comunitari.

2. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità consolare comunica al cittadino straniero, in lingua a lui comprensibile, le informazioni sui principali diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

3. Il diniego del visto di ingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta in lingua a lui comprensibile. Il provvedimento deve riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 2.

(Reingresso nel territorio dello Stato)

1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, non è richiesto il visto di ingresso per lo straniero in possesso di permesso di

soggiorno o della carta di soggiorno di cui al capo VII della presente legge, in corso di validità, ovvero della ricevuta attestante la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o la pendenza di un ricorso, o di qualsiasi altro documento valido per il soggiorno.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge può prevedere altri casi in cui lo straniero sia esonerato dall'obbligo di munirsi di visto in occasione del reingresso nel territorio dello Stato, ed indicare l'eventuale documentazione sostitutiva richiesta.

Art. 3.

(Permessi di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dal regolare ingresso nel territorio dello Stato alla questura del luogo di dimora.

2. La richiesta di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno ovvero di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso o della carta.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce i termini per il rilascio o il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.

4. Dell'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo è rilasciata ricevuta allo straniero. Lo straniero in possesso di detta ricevuta è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e conserva i diritti conseguenti alla titolarità del permesso in scadenza.

5. In caso di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno dovuto al mancato soddisfacimento delle condizioni previste in relazione al titolo del permesso richiesto, lo straniero ha facoltà di presentare una seconda domanda per ottenere un permesso diverso da quello rifiutato.

6. Salvi i casi in cui la legge lo impedisca espressamente, il permesso di soggiorno può essere convertito in qualunque altro

permesso per il quale il titolare possenga i requisiti previsti.

7. Il permesso di soggiorno può essere revocato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

8. Il diniego di rilascio o di rinnovo o di conversione e la revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato dal questore del luogo di dimora, e devono essere notificati o comunicati all'interessato.

9. I provvedimenti di cui al comma 8 devono riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge, e devono essere accompagnati da traduzione in lingua comprensibile all'interessato.

10. Contro i provvedimenti di cui al comma 8 può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di dimora. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso. Allo straniero privo di altro permesso di soggiorno è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il titolare di detto permesso può iscriversi a corsi di studio o di formazione, iscriversi nelle liste di collocamento e svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 4.

(Permesso di soggiorno straordinario)

1. Il Ministro dell'interno può disporre il rilascio di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, allo straniero privo dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla specifica condizione dell'interessato o da particolari situazioni di emergenza, ovvero in presenza di pressanti motivi umanitari.

2. Il permesso straordinario dà al titolare facoltà di iscrizione nelle liste di colloca-

mento, svolgimento di attività di lavoro autonomo e iscrizione a corsi di studio e di formazione.

Art. 5.

(Iscrizione anagrafica)

1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, in corso di validità, hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il comune in cui hanno la propria dimora abituale ai sensi del comma 2.

2. La dimora dello straniero si considera abituale anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblici o privati.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge definisce la documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione anagrafica dello straniero e disciplina le modalità di accertamento della abitualità della dimora dello straniero.

CAPO II

LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

Art. 6.

(Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato)

1. Il Governo programma annualmente, con apposito decreto, i flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato sulla base delle previsioni relative al fabbisogno di manodopera nel mercato del lavoro italiano e delle esigenze derivanti da accordi internazionali o da specifiche condizioni in cui si trovino i Paesi da cui originano i principali movimenti migratori.

2. Il decreto di programmazione di cui al comma 1 indica, sulla base del prevedibile fabbisogno di manodopera, il numero dei visti di ingresso rilasciabili nell'anno solare successivo a lavoratori stranieri con l'eventuale specificazione dei settori lavorativi o delle qualifiche professionali per cui si rendono necessari gli ingressi, e può prevedere contingentamenti temporali o regionali dei flussi. Allo scopo di assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto può, altresì, stabilire forme di assistenza all'immigrato che fa ingresso nel territorio dello Stato limitate alla regione di destinazione.

3. Ogni tre anni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formula una valutazione dell'andamento dei flussi e propone al Governo e alle Camere le correzioni da apportare alla programmazione o alla legislazione vigente in materia; il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verifica se sussistano condizioni tali da richiedere il rilascio di permessi di soggiorno straordinari, anche allo scopo di garantire il corretto andamento del mercato del lavoro, e adotta le misure necessarie.

Art. 7.

(Censimento dell'offerta di lavoro subordinato)

1. Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato è basato su liste di prenotazione tenute, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

2. L'iscrizione nelle liste di prenotazione di cui al comma 1 può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere confermata di anno in anno. Eventuali variazioni dei relativi dati non interrompono l'anzianità di iscrizione nella lista.

3. Presso la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, alla quale affluiscono le iscrizioni nelle liste di prenotazione, provenienti dai diversi Paesi, di cui ai commi 1 e 2. Nell'Anagrafe annuale informatizzata vengono formate le graduatorie dei richiedenti sulla base della data di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di prenotazione, del settore del mercato del lavoro richiesto e delle qualifiche professionali.

Art. 8.

(Ingresso per lavoro subordinato)

1. Agli iscritti nelle liste di prenotazione di cui all'articolo 7 è rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro subordinato, fino a completamento delle quote, eventualmente relative a determinati settori lavorativi o qualifiche professionali, indicate nel decreto di programmazione di cui all'articolo 6, ed in base all'eventuale contingentamento temporale ivi previsto.

2. Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa l'autorizzazione al lavoro.

Art. 9.

(Ingresso per lavoro autonomo)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro autonomo è autorizzato per lo svolgimento di qualsiasi attività non occasionale di lavoro autonomo non espressamente preclusa dalla legge allo straniero richiedente.

2. Ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo è necessaria la dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento adeguati, o di corrispondente

garanzia da parte di ente o privato presente nel territorio dello Stato, nonchè la dimostrazione della capacità di svolgere l'attività non occasionale di lavoro autonomo indicata. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di accertamento della sussistenza di tali requisiti.

Art. 10.

(Permesso di soggiorno per lavoro)

1. Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato o lavoro autonomo il questore del luogo di dimora rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro della durata di due anni.

2. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro ha facoltà di:

a) iscriversi nelle liste di collocamento;

b) stipulare qualunque contratto di lavoro;

c) svolgere attività di lavoro autonomo;

d) costituire qualsiasi tipo di società cooperativa o esserne socio;

e) iscriversi a corsi di studio o di formazione.

3. L'iscrizione nelle liste di collocamento ha validità illimitata, condizionata al permanere della regolarità del soggiorno. Rimane valida in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed in pendenza di ricorso amministrativo contro i relativi dinieghi.

4. L'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio è consentita agli stranieri alle medesime condizioni dei cittadini italiani purchè detti stranieri siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro è rinnovato con durata di quattro anni se il ti-

tolare dimostra, presentando la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, inclusa ove necessario l'autocertificazione, di soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

a) disporre di un reddito proveniente da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

b) avere un rapporto di lavoro in corso, ovvero aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attività non occasionale di lavoro autonomo svolta.

6. Il permesso è rinnovato con durata di due anni se il titolare dimostra di soddisfare una sola delle condizioni di cui al comma 5, lettere a) e b), ovvero quando lo svolgimento dell'attività lavorativa sia stato impedito da malattia, infortunio o gravidanza.

7. Il lavoratore straniero ed i suoi familiari godono della parità di trattamento contrattuale e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Art. 11.

(Svolgimento di attività lavorativa da parte di titolari di altri permessi)

1. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi o di permesso di soggiorno rilasciato in attesa di adempimenti amministrativi, nonchè ai titolari di altri permessi di soggiorno nei casi particolari previsti dal regolamento di attuazione della presente legge sono consentiti, con le stesse modalità e con gli stessi diritti previsti nel caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

2. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, può essere con-

vertito in permesso per lavoro il permesso di soggiorno dello straniero che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno;
- b) possedere i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;
- c) svolgere regolarmente attività non occasionale di lavoro autonomo;
- d) rientrare in una delle categorie per le quali la legge consente la conversione del permesso in permesso per lavoro in assenza dei requisiti prescritti.

Art. 12.

(Contributi previdenziali)

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati di appartenenza degli stranieri immigrati in Italia al fine di tutelarne i diritti in materia di previdenza e di sicurezza sociale.

2. I contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti sono trasferiti, in caso di rientro in patria del lavoratore e su sua richiesta, all'ente previdenziale del Paese di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da accordi bilaterali.

3. In assenza degli accordi di cui al comma 2 i contributi ivi previsti possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Art. 13.

(Lavoro stagionale)

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi d'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato è stabilito il numero dei permessi di soggiorno per lavoro

ri a carattere stagionale da attribuire nell'anno solare di riferimento.

2. Il numero di permessi determinato ai sensi del comma 1 non può essere comunque inferiore al numero dei visti di reiningresso attribuiti nell'anno precedente.

3. L'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 7, comma 3, predispone un apposito programma per la gestione delle domande di ingresso per lavori stagionali.

4. Agli stranieri che entrano in Italia per svolgere lavori a carattere stagionale viene rilasciato dalla questura competente un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, o di nove mesi qualora svolgano attività in settori che richiedono tale estensione.

5. Il titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento e può stipulare qualunque tipo di rapporto di lavoro. Può altresì svolgere attività di lavoro autonomo.

6. Ai lavoratori stagionali stranieri si applica la disciplina vigente per i lavoratori stagionali italiani.

7. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato, anche più volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, ovvero in presenza di svolgimento di attività non occasionale di lavoro autonomo. In questi casi il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.

8. Il cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per lavori di carattere stagionale, che ha svolto attività lavorativa senza essere stato regolarmente dichiarato dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, fornendo le informazioni in suo possesso. Copia della dichiarazione deve essere consegnata all'interessato e, contestualmente, inviata all'Ispettorato provinciale del lavoro e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Qualora il rapporto di lavoro sia accertato, al lavoratore straniero è assicurato l'accredito della contribuzione sociale obbligatoria presso i predetti Istituti previdenziali.

9. Al lavoratore straniero, titolare del permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, non si applica l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

10. Alla scadenza del permesso di soggiorno a carattere stagionale il cittadino straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Qualora ne avanzi richiesta al questore della provincia in cui si trova, lo straniero ha diritto alla concessione del visto di reingresso sul territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per il diritto di precedenza nell'anno solare successivo.

Art. 14.

(Limiti di applicazione della condizione di reciprocità riguardo alle attività lavorative)

1. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'esercizio di attività artigianali o commerciali, nè l'iscrizione nei relativi registri, da parte dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abilita allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

2. Non è soggetta a condizione di reciprocità la facoltà dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abilita all'iscrizione nelle liste di collocamento di costituire società cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di società cooperativa.

3. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'acquisto di beni immobili da parte dello straniero regolarmente soggiornante, finalizzato allo svolgimento della sua attività lavorativa.

4. Non sono soggetti alla condizione di reciprocità nè a quella del possesso della cittadinanza italiana lo svolgimento di attività professionali e l'iscrizione nei relativi albi da parte degli stranieri in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Ita-

lia, e di abilitazione professionale conseguita in Italia.

CAPO III

INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO. DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 15.

(Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per studio)

1. Il visto di ingresso per studio è rilasciabile a chi dimostri:

a) di essere preiscritto o iscritto a corsi di studio ovvero di dover sostenere esami di abilitazione;

b) di disporre di mezzi di sostentamento adeguati in relazione ad un soggiorno della durata di un anno, sufficienti anche per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, in alternativa, di garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di prescrizione e iscrizione ai diversi corsi di studio e di richiesta e rilascio del relativo visto d'ingresso.

3. Il permesso di soggiorno per studio è rilasciabile a chi entra con visto corrispondente o a chi chiede la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi.

4. Il permesso di soggiorno per studio ha durata di un anno ed è rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

5. In caso di studi universitari, il permesso di soggiorno è rinnovabile di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. È rinnovato oltre tali limiti su richiesta del consiglio di facoltà

ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale di laurea.

6. In ogni caso, si deroga ai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi.

7. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso di soggiorno è ulteriormente rinnovabile per un anno ovvero, quando si tratti di titolo universitario, per due anni. Può essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere l'eventuale esame di Stato, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

8. Al titolare di permesso di soggiorno per studio sono consentiti l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

9. Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possiede i requisiti. Successivamente al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o universitario, il permesso può essere convertito, su richiesta, in un permesso di soggiorno per lavoro, anche in mancanza dei relativi requisiti.

10. Non è consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.

Art. 16.

(Scuola dell'obbligo)

1. Lo straniero minore ha diritto all'istruzione obbligatoria. Si prescinde dal possesso, da parte dell'interessato o dei genitori, di un valido permesso di soggiorno.

Art. 17.

(Scuola secondaria)

1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione alla scuola secondaria, condizionato, in caso di provenienza dall'estero, all'accertamento della preparazione secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti presso scuole secondarie superiori è effettuato secondo modalità da stabilirsi con il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 18.

(Studi universitari)

1. La Repubblica italiana si adopera per la promozione, a livello internazionale, del diritto allo studio, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare per quanto riguarda l'inserimento negli atenei italiani di una quota di studenti universitari stranieri, compresa tra il 5 e il 10 per cento del totale degli iscritti.

2. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione a corsi universitari purchè sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria conseguito in Italia, ovvero conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;

b) titolo di studio che nel Paese di provenienza consente l'iscrizione a corsi universitari e superamento di un esame di lingua italiana effettuato presso l'università in cui lo straniero intende iscriversi.

3. Il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti presso università e istituzioni di istruzione superiore straniere è effettuato

secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, è ammesso a sostenere gli esami di abilitazione professionale a parità di condizioni con il cittadino italiano, anche in mancanza di reciprocità con il Paese di appartenenza.

5. L'ammissione alle scuole di specializzazione degli stranieri in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia o dichiarata equipollente al titolo richiesto, ha luogo alle stesse condizioni previste per i laureati italiani.

6. Gli studenti stranieri possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata dal collegio dei docenti del dottorato.

7. Gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno accesso ai servizi e alle provvidenze previsti dalle leggi dello Stato e della regione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche in mancanza di reciprocità con i Paesi di appartenenza.

8. Qualora i dottorandi e gli specializzandi siano in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia, può essere concessa loro la borsa di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, anche in mancanza di reciprocità con i Paesi di appartenenza.

9. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, può assegnare, sulla base di requisiti di merito stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, borse di studio annuali rinnovabili agli studenti universitari regolarmente soggiornanti, nonchè a cittadini stranieri

iscritti a corsi di perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di ricerca ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico. Tali borse possono essere assegnate anche a partire dagli anni di corso successivi al primo.

10. Sono istituite borse di studio particolari per gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi provenienti da Paesi in via di sviluppo che si impegnano a rientrare nel Paese di origine entro un anno dal termine degli studi.

CAPO IV

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Art. 19.

(Diritto all'unità familiare)

1. La Repubblica riconosce e garantisce agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi il diritto di mantenere o di riacquistare l'unità familiare, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge.

2. In tutti i procedimenti amministrativi finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti, anche indirettamente, un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse di questo, conformemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. Anche in deroga alle disposizioni di legge, l'ingresso o il soggiorno dello straniero può essere autorizzato quando questo sia necessario per tutelare il preminente interesse del minore a mantenere o a riacquistare le proprie relazioni familiari. A tal fine competente a decidere è il tribunale per i minorenni, che deve tener conto in partico-

lare dell'età del minore, delle sue esigenze educative e delle sue condizioni di salute.

Art. 20.

(Ricongiungimento familiare)

1. Il ricongiungimento familiare può essere richiesto alla questura del luogo di dimora da:

- a) cittadini italiani o comunitari;
- b) cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

2. Il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti familiari:

- a) coniuge non separato;
- b) figli minori non coniugati;
- c) genitori a carico;
- d) figli minori non coniugati, a carico del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore del minore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà;
- e) familiari a carico inabili al lavoro.

3. Ai fini del ricongiungimento:

- a) si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni;
- b) i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;
- c) l'altro genitore naturale del figlio del richiedente è equiparato al coniuge;
- d) i figli minori legalmente separati sono equiparati ai figli minori non coniugati.

4. I cittadini italiani o comunitari e i rifugiati possono richiedere il ricongiungimento anche per altri figli di età inferiore a ventuno anni e altri familiari a carico.

5. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero non comunitario che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di alloggio ad uso di abitazione non impropria e di reddito proveniente da fonti le-

cite non inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, ovvero esibire l'impegno da parte di un privato o di un ente operante nel territorio dello Stato relativo al sostentamento dei familiari per i quali è richiesto il ricongiungimento.

6. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari già presenti o con i quali lo straniero intende attuare il ricongiungimento, nonché della loro eventuale capacità di reddito, valutata sulla base della disponibilità di un'offerta di lavoro in Italia.

7. Ai fini della dimostrazione di disponibilità dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarità di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, lo straniero può chiedere alla competente autorità municipale attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio. L'autorità municipale, effettuata la relativa verifica, rilascia l'attestazione richiesta.

8. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilità di dichiarazione sostitutiva nei casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza dello straniero.

9. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 senza che il nulla osta al ricongiungimento sia stato negato, esso si intende concesso.

10. Salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere umanitario, il questore rifiuta il nulla osta al ricongiungimento nei casi in cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in quanto persona pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato ovvero per la sicurezza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

11. Contro il diniego del nulla osta di cui al comma 10, lo straniero può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. Il tribunale decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Nei casi in cui il di-

niego possa comportare una lesione grave del diritto all'unità familiare di un minore, competente a decidere sul ricongiungimento è il tribunale per i minorenni.

12. È consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. È altresì consentito l'ingresso al seguito dello straniero dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito e alloggio di cui ai commi 5 e seguenti. È in ogni caso consentito l'ingresso del minore al seguito del genitore, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà.

13. I familiari al seguito del richiedente asilo, con i quali questi potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

Art. 21.

(Coesione familiare)

1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare è rilasciabile:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero al seguito del familiare nei casi previsti dalla legge;

b) ai nati in Italia da genitore regolarmente soggiornante;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante con il quale un cittadino regolarmente presente in Italia potrebbe attuare il ricongiungimento. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) allo straniero sottoposto a provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato che abbia legami familiari che costituiscono presupposto per il ricongiungimento con persona regolarmente

presente in Italia, nei casi in cui, in base alla legge, il provvedimento di espulsione possa per ciò essere revocato, annullato o disapplicato.

2. Il permesso è rilasciato con durata pari a quella del permesso o della carta di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione. La durata è illimitata per coesione con stranieri titolari di permesso o carta di soggiorno di durata illimitata. Nei casi specificamente previsti dal capo VII della presente legge, in luogo del permesso per coesione familiare, è rilasciata la carta di soggiorno.

3. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio e, salvo il caso di genitore a carico o di familiare a carico inabile al lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

4. Il rinnovo del permesso è condizionato di norma al rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare. Il permesso rinnovato può avere durata illimitata, negli stessi casi previsti in relazione al rilascio.

5. Il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore è concesso anche qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato all'atto della richiesta di rinnovo da parte del genitore.

6. In caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il figlio che non può ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti di legge.

Art. 22.

(Visita a familiari)

11. È consentito l'ingresso nel territorio dello Stato al coniuge e ai familiari entro il

secondo grado dello straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per almeno un anno o di permesso per cure mediche o di carta di soggiorno, in corso di validità, ovvero dello straniero in stato di detenzione.

2. Salvo il caso in cui lo straniero presente sul territorio dello Stato si trovi in gravi condizioni di salute, condizione per il rilascio del visto di ingresso è la dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento da parte dei familiari, ovvero la presentazione di corrispondente garanzia da parte dello straniero visitato ovvero da parte di privato o di ente presenti nel territorio dello Stato.

3. Il permesso di soggiorno per visita a familiari ha durata massima di tre mesi e può essere rinnovato solo per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.

4. Il permesso per visita a familiari può essere convertito solo in permesso per cure mediche o per coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

CAPO V

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 23.

(Iscrizione al Servizio sanitario nazionale)

1. Salvo il caso dello straniero appartenente ad una delle particolari categorie di cui all'articolo 24, il cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ovvero di permesso per richiesta di asilo è tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.

2. Condizione sufficiente per l'iscrizione di cui al comma 1 è il possesso del permesso o della carta di soggiorno.

3. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ha validità illimitata, condizionata al permanere della validità del permesso o della carta di soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso o della carta di soggiorno ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.

4. Lo straniero è tenuto, ogni qualvolta è richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a dimostrarne la validità esibendo il permesso o la carta di soggiorno in corso di validità, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo o altro documento equipollente.

5. L'iscrizione avviene nella unità sanitaria locale del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal permesso o dalla carta di soggiorno. Ai fini della ripartizione dei fondi per la sanità, lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base del possesso di valido permesso o carta di soggiorno è equiparato al cittadino residente.

6. In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso che comporti variazione della unità sanitaria locale di competenza, lo straniero è tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova unità sanitaria locale.

7. Lo straniero accede alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a parità di contribuzione e di diritti con i cittadini italiani e con i loro familiari, anche in relazione a prestazioni e presidi sanitari previsti per gli invalidi civili.

8. Nel decreto di programmazione dei flussi di cui all'articolo 6 sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi dove è prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali.

9. Il lavoratore autonomo che può godere di norme più favorevoli che disciplinano l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di trattati internazionali non è soggetto all'obbligo di iscrizione e di contribuzione al Servizio sanitario nazionale.

Art. 24.

(Copertura assicurativa per stranieri appartenenti a particolari categorie)

1. I titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi appartenenti a categorie non produttive, ma non equiparabili alla categoria dei disoccupati, individuate dal regolamento di attuazione della presente legge, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternità.

2. I titolari di cui al comma 1 possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria per un importo, da definirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.

3. In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la quota già versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti è detratta dall'ammontare dovuto, ed è rimborsata, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Servizio sanitario nazionale dall'ente assicuratore.

4. Per gli studenti universitari, titolari di permesso di soggiorno per studio, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria è obbligatoria. In caso di successiva maturazione di reddito, si applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria già versata.

Art. 25.

(Assistenza sanitaria per stranieri non coperti obbligatoriamente da assicurazione)

1. Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione sono garantite, nei presidi pubblici o accreditati, senza oneri a carico dell'interessato all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare, per medicina preventiva si intende il complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:

a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni;

b) interventi di profilassi internazionale;

c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

2. Sono altresì garantite, senza oneri a carico degli interessati all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, e dal decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con le cittadine italiane, nonchè la tutela sanitaria dei minori in esecuzione della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Ai fini di tale tutela si intende per minore la persona di età non superiore ai diciotto anni.

3. Le prestazioni sanitarie non espressamente previste dai commi 1 e 2 sono erogate con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di straniero in condizioni di indigenza.

4. Si applicano in ogni caso le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa. A tal fine lo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione è equiparato al cittadino italiano non occupato residente nel territorio di riferimento della unità sanitaria locale.

5. Si considera indigente lo straniero che rientra, in relazione al reddito, nelle condi-

zioni previste dalla legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di godere del trattamento riservato all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnata, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non è mendace.

6. In caso di dichiarazione di indigenza ai sensi del comma 5, l'unità sanitaria locale chiede il rimborso al Ministero della sanità, presso il quale è istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado di produrre copia della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte dell'autorità consolare competente, il Ministero della sanità richiede alle competenti amministrazioni di procedere agli accertamenti necessari.

7. Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e di esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo straniero non assicurato sono disciplinate, in conformità con il principio di equiparazione tra cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvi i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Le modalità di recupero delle spese da parte della unità sanitaria locale sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità con il disposto del presente comma.

Art. 26.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

1. L'ingresso per cure mediche è consentito a chi deve ricevere cure mediche in Ita-

lia, nonchè a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che abbisogna di cure.

2. Salvo il caso di ingresso nell'ambito di programmi umanitari del Governo, per il rilascio del visto di ingresso deve essere prodotta idonea documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri la pianificazione dell'intervento sanitario, nonchè la garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure. La garanzia di copertura economica può essere fornita anche da privato o da ente.

3. In caso di cure urgenti, il rilascio del visto di ingresso deve avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciabile, su richiesta, a chi è entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessita di cure urgenti o comunque essenziali.

5. Il permesso di cui al comma 4 ha durata massima di tre mesi, è rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.

Art. 27.

(Accordi bilaterali)

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Art. 28.

(Richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri ricoverati)

1. Per i cittadini comunitari ricoverati in case o istituti di cura, la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o della carta di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case o gli istituti medesimi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

CAPO VI

ACCESSO ALL'ALLOGGIO E AD ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 29.

(Accesso all'abitazione)

1. I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti accedono, a parità di condizioni con i cittadini italiani, all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per agevolare la locazione nonchè al credito agevolato finalizzato all'ottenimento della prima casa. A tal fine si prescinde dalla condizione di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.

Art. 30.

(Prestazioni socio-assistenziali in favore di cittadini stranieri)

1. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche previste per coloro che sono

affetti dal morbo di *Hansen* o da tubercolosi (TBC).

2. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economiche ed assistenziali previste per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli invalidi civili, incluse le prestazioni previste per i minori di diciotto anni.

3. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno fruiscono delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.

4. Per l'ammissione dei minori stranieri agli asili nido e al godimento delle relative prestazioni si prescinde dalla regolarità del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e le modalità di erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini stranieri deceduti nel territorio dello Stato.

6. È fatta salva la facoltà delle regioni di prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni in materia di prestazioni socio-assistenziali in favore dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel loro territorio.

7. Il sindaco, quando sono individuate situazioni di emergenza, può disporre interventi socio-assistenziali, ivi inclusa l'ospitalità in strutture di accoglienza, in favore di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

8. Si prescinde, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente articolo, dalla condizione di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.

CAPO VII

CARTA DI SOGGIORNO

Art. 31.

(Condizioni di rilascio)

1. Un permesso di soggiorno di lunga durata, denominato «carta di soggiorno», può essere concesso al cittadino straniero che appartiene ad una delle categorie seguenti:

a) straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, attualmente titolare di permesso di soggiorno per lavoro;

b) rifugiato;

c) straniero per il quale può essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;

d) genitore, tutore o affidatario di minore italiano o comunitario;

e) cittadino residente beneficiario di una pensione o rendita per inabilità derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianità o reversibilità, comunque di importo non inferiore alla pensione sociale.

2. Salvo il caso di straniero rifugiato, condizione per il rilascio è che lo straniero non abbia procedimenti penali pendenti per un delitto che può comportare una condanna non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione e non abbia riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo comportante una pena superiore a due anni di reclusione.

Art. 32.

(Caratteristiche della carta di soggiorno)

1. La carta di soggiorno ha durata di cinque anni. Nel caso di straniero titolare di

permesso di soggiorno di durata illimitata o di rifugiato, la carta ha durata illimitata.

2. La carta di soggiorno dà al titolare:

a) facoltà di esercitare qualunque diritto civile, anche in mancanza di reciprocità con il Paese di appartenenza;

b) diritto di non essere allontanato dal territorio dello Stato, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

c) diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative.

3. La carta di soggiorno è rinnovata con durata illimitata, a condizione che a carico dello straniero non sussista alcuno dei procedimenti penali pendenti o delle condanne con sentenza definitiva che precludono il rilascio della carta. In caso di procedimento penale che si risolva, decorsi i termini per il rinnovo, in favore dello straniero o comunque con la condanna a una pena inferiore a due anni di reclusione, l'interessato ha diritto al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

4. Il rinnovo della carta può avvenire per motivi diversi da quelli per cui è avvenuto il rilascio.

5. La carta di soggiorno può essere revocata solo in caso di cessazione dello *status* di rifugiato.

Art. 33.

(Tutela giurisdizionale)

1. In caso di diniego di rilascio della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al mantenimento o, se possiede i requisiti di legge, al rinnovo del permesso di soggiorno di cui è titolare. In caso di diniego di rinnovo, ovvero di revoca della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per il quale possiede i requisiti.

2. Contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno è ammesso il ricorso al tribunale

amministrativo regionale competente con effetto sospensivo immediato, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare. In caso di sospensione del provvedimento e in mancanza di altro permesso, è rilasciato un permesso per motivi di giustizia.

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI SULLA CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ

Art. 34.

(Condizione di reciprocità)

1. La condizione di reciprocità si considera soddisfatta qualora non risulti impedito agli italiani l'esercizio del diritto civile in oggetto, ovvero quando questo non sia previsto, nel Paese cui lo straniero appartiene, per i cittadini di quel Paese.

2. Ogni anno il Ministero degli affari esteri pubblica l'elenco dei diritti civili e dei Paesi stranieri in relazione ai quali la condizione di reciprocità risulta non sussistente.

3. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati per i quali risulta non sussistere la condizione di reciprocità al fine di garantire l'esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano.

Art. 35.

(Ulteriori limiti di applicazione della condizione di reciprocità)

1. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'acquisto della prima casa di abitazione ad uso privato da parte dello straniero regolarmente soggiornante in Italia.

2. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'esercizio di alcuno dei diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano da

parte dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata.

CAPO IX

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

Art. 36.

(Respingimento alla frontiera)

1. Lo straniero che intende fare ingresso nel territorio dello Stato è respinto quando sussiste una delle seguenti circostanze:

a) mancanza di documenti o di requisiti in materia assicurativa e doganale, prescritti per l'ingresso;

b) pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato, sicurezza di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere umanitario;

c) segnalazione di appartenenza a organizzazioni mafiose, o dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche, o dedite all'immigrazione illegale;

d) mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti, come definiti dal regolamento di attuazione della presente legge, o di corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia, nei casi di ingresso in esenzione dall'obbligo di visto.

2. Qualora il respingimento riguardi un minore, ovvero un genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, competente a decidere è il tribunale per i minorenni. Il tribunale adotta le disposizioni idonee a tutelare i diritti del minore, anche in deroga alle vigenti norme di legge in materia.

3. Non si procede a respingimento se questo può pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

4. Salvo il caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, non

può essere respinto lo straniero titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che in base alla legge ha diritto al reingresso nel territorio dello Stato.

Art. 37.

(Provvedimento di respingimento alla frontiera)

1. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con provvedimento scritto e motivato ed è comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile; devono essere indicate le modalità di impugnazione.

2. Salvo il caso di adozione del provvedimento di custodia e corrispondente procedimento giurisdizionale di convalida, il respingimento è eseguito con accompagnamento a bordo del vettore che nel modo più rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero nel Paese di provenienza del cittadino respinto, o, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo ingresso.

3. In caso di mancata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza relativa alla mancanza dei documenti richiesti per l'ingresso, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del vettore che ha condotto lo straniero in Italia, salvo il caso di presentazione di domanda di asilo da parte di questi. Negli altri casi, ove lo straniero non possa provvedervi, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Ministero dell'interno.

4. Non è consentito il respingimento dello straniero verso un Paese nel quale l'interessato possa essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal quale possa essere inviato in un Paese in cui non sia protetto da analogo pericolo.

5. In ogni caso è garantita, allo straniero respinto, l'assistenza, anche per la presentazione di ricorsi, delle strutture o dei servi-

zi di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera.

Art. 38.

(Custodia dello straniero respinto alla frontiera e procedimento giurisdizionale di convalida)

1. In caso di presunta sussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda di asilo ovvero in caso di impossibilità di eseguire il provvedimento di respingimento entro ventiquattro ore, l'ufficio di polizia di frontiera dispone, con provvedimento scritto consegnato all'interessato, la custodia dello straniero respinto presso strutture alloggiate o, se necessario, strutture ospedaliere.

2. Del provvedimento di custodia è data notizia al pretore ovvero, quando sia comunque coinvolto un minorenne, al tribunale per i minorenni. Se il provvedimento è adottato per sospetta inammissibilità della domanda di asilo ovvero per l'esistenza di rischi per l'incolumità o la libertà personale dello straniero nel Paese verso il quale dovrebbe essere respinto, è informato anche il presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

3. Ai fini di cui al comma 2 è informato anche il difensore dello straniero, eventualmente nominato d'ufficio.

4. Il pretore ovvero il tribunale per i minorenni esaminano i provvedimenti e, con l'eventuale ausilio di un interprete, informano lo straniero e il suo difensore dello svolgimento del procedimento e delle facoltà dello straniero. Il pretore ovvero il tribunale per i minorenni possono assumere una delle seguenti decisioni:

a) convalidano i provvedimenti già adottati e ordinano la continuazione della custodia, purchè l'eventuale sussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda di asilo risulti certa e comunque sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni;

b) convalidano i provvedimenti e ordinano il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

c) dispongono modalità di custodia che non interrompano i rapporti affettivi tra familiari, qualora risulti comunque coinvolto un minore;

d) annullano i provvedimenti, nel caso risultino infondati ovvero nel caso non sia certa l'eventuale sussistenza di alcuna delle condizioni di inammissibilità della domanda di asilo, e ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della eventuale domanda di asilo;

e) convalidano i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato per consentire la presentazione di una domanda di asilo qualora i motivi di pericolo legati alla scelta del Paese di destinazione appaiano non manifestamente infondati.

5. L'ordinanza del pretore ovvero del tribunale per i minorenni è notificata allo straniero, con una traduzione in lingua a lui comprensibile, e all'ufficio di polizia di frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

6. Contro la decisione del pretore ovvero del tribunale per i minorenni lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per Cassazione. La presentazione di ricorso, limitatamente al caso di sospetta inammissibilità della domanda di asilo ovvero di presunto pericolo per l'incolumità dello straniero, sospende l'esecuzione del provvedimento. In questo caso lo straniero è ammesso nel territorio dello Stato. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e può chiedere al tribunale l'applicazione di misure di pubblica sicurezza a carico dello straniero.

7. Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli. Il trasgressore è punito con la pena da uno a tre anni di reclusione e con la espulsione susseguente alla scarcerazione. Non si procede a espulsione susseguente alla scarcerazione qualora il pretore o il tribunale per i minorenni adottino uno dei provvedimenti che consentono l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

8. Lo straniero può rinunciare in qualunque momento all'istanza di ingresso nel territorio dello Stato. Lo stato di custodia è immediatamente interrotto dalla partenza dello straniero.

9. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche, con oneri a carico del Ministero dell'interno. Lo straniero ha altresì il diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

10. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale di cui al presente articolo sono esenti da imposte.

CAPO X

ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO ED ESPULSIONE

Art. 39.

(Presupposti di applicazione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato)

1. L'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato può essere disposto in caso di soggiorno illegale.

2. L'espulsione dello straniero può essere disposta in caso di pericolosità accertata del soggetto o, in alternativa all'espiazione della pena, su richiesta dello straniero detenuto. L'espulsione può altresì essere disposta in caso di soggiorno illegale quando lo stra-

niero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

3. L'allontanamento e l'espulsione per soggiorno illegale sono disposti dal prefetto.

4. L'espulsione in caso di pericolosità accertata dello straniero può essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice dell'esecuzione, quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza definitiva per un delitto non colposo ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

5. L'espulsione quale misura di sicurezza non può essere applicata in caso di patteggiamento.

6. L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino straniero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta, su richiesta dell'interessato, dal giudice dell'esecuzione, salvo che vi si oppongano inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari al doppio della pena detentiva in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.

Art. 40.

(Limiti di applicazione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato)

1. Non può essere soggetto a provvedimento di espulsione o di allontanamento, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientra in una delle seguenti categorie:

a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di carta di soggiorno;

b) straniero per il quale può essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata;

c) straniero nato in Italia;

d) straniero minore di età;

e) straniero soggiornante in Italia, anche irregolarmente, da almeno dieci anni;

f) straniero che necessita di cure urgenti o comunque essenziali;

g) cittadina straniera incinta o che ha partorito o subito interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;

h) rifugiato o richiedente asilo.

2. Lo straniero illegalmente soggiornante ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cui possiede i requisiti nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, ovvero per cure mediche nei casi di cui alle lettere f) e g) del medesimo comma 1.

Art. 41.

(Modalità di espulsione e di allontanamento e meccanismi di tutela)

1. Allo straniero a carico del quale è adottato il provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato sono garantiti:

a) informazione sui propri diritti;

b) assistenza dell'interprete;

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese, su richiesta;

e) contatto con familiari;

f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprietà, nonché delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.

2. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato è eseguito intiman-

do allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni. Il questore può disporre che durante tale periodo lo straniero si presenti a un ufficio di polizia, prescrivendo le modalità e la frequenza della presentazione. Qualora lo straniero sia privo di documenti di identità, il questore può procedere al rilevamento dei dati necessari all'identificazione secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione della presente legge, e può chiedere all'autorità giudiziaria di disporre a carico dello straniero l'obbligo di dimora.

3. Lo straniero è informato della facoltà di procedere, entro il termine di cui al comma 2, ad una delle seguenti azioni:

a) richiedere, quando si tratti di straniero già titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, il rilascio di un permesso dello stesso tipo per il quale egli possiede i requisiti;

b) richiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;

c) presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di allontanamento, con effetto sospensivo immediato;

d) richiedere la decisione del tribunale per i minorenni, se il provvedimento di allontanamento interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

4. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati alla lettera *c)* del comma 3 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il giudice può annullare il provvedimento di allontanamento e ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni anche nel caso in cui tale provvedimento interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravità dell'infrazione di cui lo straniero si è reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto.

5. Qualora lo straniero abbia, alla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 2, avviato una delle procedure di

cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3, il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato è sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi previsti al medesimo comma 3, il provvedimento è revocato. In caso contrario lo straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato entro i quindici giorni successivi alla decisione sulla procedura avviata.

6. Lo straniero che non ottempera all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i termini previsti dal presente articolo è espulso per soggiorno illegale.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 43, i provvedimenti di espulsione sono eseguiti con accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera. Ai fini della presente legge, per accompagnamento alla frontiera si intende l'accompagnamento a bordo del vettore che nel modo più rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo ingresso.

8. Lo straniero non può essere in nessun caso inviato in un Paese nel quale può essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal quale può essere inviato in un Paese in cui non è protetto da analogo pericolo.

9. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione ha diritto a far riesaminare la propria posizione. In tale caso, nonchè nei casi in cui non è possibile procedere immediatamente all'accompagnamento alla frontiera o in cui si deve dar luogo ad uno degli atti garantiti dalla legge allo straniero, questi è sottoposto a custodia da parte delle forze di polizia.

10. Entro quarantotto ore il pretore è investito della decisione sulla legittimità del provvedimento di espulsione e sull'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero.

11. Il pretore, entro quarantotto ore, sentita la persona oggetto del provvedimento di

espulsione e accolte le deduzioni dell'amministrazione nonché quelle eventualmente presentate da organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo, decide se:

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro il predetto termine;

b) ordinare la remissione in libertà dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubblica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che l'allontanamento sia eseguibile;

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in libertà e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali detto provvedimento non può essere adottato;

d) richiedere l'intervento del tribunale per i minorenni, se il provvedimento di espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

12. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

13. Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero è interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede, in tale caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera.

14. Il tribunale per i minorenni è investito della decisione ogni qualvolta il provvedimento di allontanamento o di espulsione riguarda il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto

del minore a proseguire, nell'unità familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle vigenti norme di legge in materia.

15. La presentazione di ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato non ha effetto sospensivo immediato sul provvedimento.

Art. 42.

(Rimpatrio degli stranieri allontanati dal territorio dello Stato)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di contributi o di formazione professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del cittadino straniero per il quale è adottato un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

Art. 43.

(Accordi di ammissione. Stranieri privi di documento di viaggio)

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con i Paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati allontanati dall'Italia, espulsi o respinti e il loro inserimento sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.

2. L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato italiano nell'ambito degli accordi di cui al comma 1 è subordinata alla effettiva realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualità della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari allontanati, espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza degli accordi stessi.

3. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione per il quale non è possibile determinare il Paese di appartenenza ovvero, in caso di apolidia, di stabile residenza, qualora non sia in grado di indicare altro Paese disposto ad accoglierlo, è inviato verso uno dei Paesi con i quali il Governo italiano ha stipulato accordi di ammissione. Detto Paese è scelto dall'interessato o, in mancanza di tale scelta, dal pretore o dal tribunale per i minorenni, nel corso del procedimento giurisdizionale di convalida dello stato di custodia, sulla base di una attribuzione presuntiva di nazionalità e nella salvaguardia dell'identità culturale dello straniero.

Art. 44.

(Reingresso successivo ad allontanamento dal territorio dello Stato o ad espulsione)

1. Lo straniero allontanato dal territorio dello Stato non può rientrarvi prima che sia trascorso un anno dalla data di uscita.

2. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice dell'esecuzione o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.

3. Salvo il caso di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso antecedente alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2 è autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui è necessario tutelare il diritto all'unità familiare dell'interessato, ed è consentito, anche in mancanza di esplicita autorizzazione, nei casi in cui è necessario tutelare il diritto di asilo.

4. Salvo il ripristino dello stato di detenzione nel caso di cittadino straniero espulso in alternativa alla detenzione, il reingresso non autorizzato comporta l'immediata espulsione dello straniero nonchè il raddoppio dei termini previsti per il divieto di

reingresso, salvo che sussistano le condizioni che avrebbero motivato l'autorizzazione del reingresso anticipato.

CAPO XI

DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Art. 45.

(Diritto di difesa)

1. Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal requisito di regolarità del soggiorno.

2. Lo straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

Art. 46.

(Trattamento penitenziario dello straniero)

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentano particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorità penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorità penitenziaria si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Allo straniero detenuto è rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residua dal

permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo il caso in cui a carico dello straniero sia stato adottato il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla condanna.

CAPO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.

(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. Al fine di cui al comma 1 gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per coesione familiare, quando sussistono i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato è in pos-

sesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di tali violazioni.

Art. 48.

(Norme di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto più favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex cittadini italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrano nel territorio nazionale e ai cittadini comunitari.

Art. 49.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 50.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'onere derivante dall'istituzione e dalla gestione dell'Anagrafe annuale infor-

matizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 7, comma 3, valutato in lire 500 milioni annui, si fa fronte, per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3533 dello stato di previsione del

Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

